

REGOLAMENTO (CE) N. 2901/95 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1995
relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/95⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 12 dicembre 1995, sarebbero superati il quantitativo di 76 539 tonnellate di arance e il quantitativo di 14 616 tonnellate di mele figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in

base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di arance e mele richiesti il 12 dicembre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le arance e le mele la cui domanda è stata presentata il 12 dicembre 1995, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti dello 0,92 e dell'1,55 % dei quantitativi richiesti rispettivamente per le arance e per le mele.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 12 dicembre 1995 e prima del 3 gennaio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 31.